

(Chiarimenti e iniziative urgenti in merito all'emanando decreto ministeriale riguardante i cosiddetti lavoratori esodati - n. [3-02319](#))

[DINO PIERO GIARDA](#), *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevole interrogante, le rispondo sulla base di un appunto che mi è stato trasmesso dal Ministero del lavoro. Come è noto, nell'ambito della riforma pensionistica adottata dal Governo, l'articolo 24 del decreto-legge «salva Italia» demanda al decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma 14 del medesimo articolo al fine di stabilire l'esatta platea dei lavoratori ai quali il legislatore ha destinato apposite tutele rispetto al rischio di trovarsi vicini al pensionamento senza reddito e senza pensione.

Il recente decreto interministeriale, tuttora in corso di registrazione alla Corte dei conti, assolve il compito di rendere finanziariamente sostenibili le tutele previste dal decreto-legge «salva Italia» in relazione alle risorse destinate a tale scopo e alle categorie di lavoratori interessati. Pertanto, il decreto specifica le condizioni di accesso alle salvaguardie previste dal decreto-legge «salva Italia» secondo criteri di trasparenza e di equità.

In particolare, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all'accesso ai fondi di solidarietà sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, è stato previsto che tali lavoratori restino a carico dei fondi fino a 62 anni di età. In proposito, occorre precisare che, per tenere conto dei vincoli di bilancio richiamati, si è reso necessario stabilire a 62 anni il limite di età che consente a tali lavoratori di restare a carico dei fondi di solidarietà. Tale scelta è stata operata nel pieno rispetto della disposizione primaria che individua nel requisito dei sessant'anni un limite anagrafico minimo e attribuisce, pertanto, al decreto attuativo la facoltà di adeguare, elevandolo, il limite anagrafico di accesso.

Analogamente, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, è stata considerata la platea dei soggetti i cui trattamenti pensionistici avrebbero avuto decorrenza entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge «salva Italia», in analogia con il requisito richiesto per i lavoratori aggiunti dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.

Per tali lavoratori è stato, inoltre, previsto che non debbano avere ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e debbono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge «salva Italia».

Il Governo è tuttavia consapevole che il provvedimento recentemente adottato non esaurisce la platea di persone interessate alla salvaguardia. Occorrerà, infatti, prestare attenzione anche ad altre categorie di lavoratori che nei prossimi anni dovranno confrontarsi con gli effetti prodotti dalla riforma pensionistica. Per tali soggetti, le cui situazioni non richiedono interventi immediati, il Governo è impegnato ad individuare soluzioni eque e sostenibili.

[CESARE DAMIANO](#). Signor Presidente, signor Ministro, come lei sa, stiamo parlando di lavoratori che, a causa di una riforma delle pensioni sbagliata, con l'eliminazione delle quote, rimangono, purtroppo, senza stipendio, visto che si sono licenziati, non hanno ammortizzatori sociali e rimangono senza pensione.

Il Presidente Monti ha dichiarato, già nel dicembre scorso, che da queste riforme una cosa è chiara: nessuno verrà lasciato solo. Recentemente il Ministro Fornero ha ammesso di avere sbagliato. Noi non pensiamo, però, che due errori facciano una cosa giusta, perché il decreto interministeriale è un ulteriore arretramento.

Dove è l'errore? L'errore del Ministro e del Governo è stato di partire dalla platea, fissare il numero di 65 mila, fissare una risorsa e dalla risorsa far discendere i diritti. No! Noi diciamo che i diritti sono individuali e inalienabili e le risorse debbono essere messe a disposizione dei diritti. Quindi, il restringimento dei criteri è un restringimento del decreto che penalizza l'interpretazione della legge. Dobbiamo salvare la situazione dei lavoratori in mobilità. Penso ai lavoratori di Termini Imerese,

che corrono il rischio di rimanere fuori dai processi di mobilità, ai licenziati individuali delle piccole imprese, agli esodati da Poste, ENI, Enel, ai lavoratori del credito, a chi fa i versamenti volontari, a chi è esonerato nel pubblico impiego, a quei lavoratori che maturano il diritto alla pensione durante la mobilità e che, se si aggiunge l'aspettativa di vita, corrono il rischio di rimanere fuori dalle vecchie regole. Penso ai lavoratori della scuola, per i quali testardamente non si è riconosciuto che il loro anno di lavoro è dal 31 agosto al 31 agosto, e non seguono il ritmo del normale lavoro.

Concludo dicendo, al Governo e al Ministro, che ci sono proposte unitarie in Commissione lavoro per riparare a questo danno. Se il Governo si rende conto che questo decreto non esaurisce il problema noi vogliamo aiutare il Governo e diciamo: approvate le nostre proposte di legge unitarie, che stiamo preparando in Commissione lavoro. Trovate le risorse e il problema verrà risolto immediatamente (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02319

presentata da

CESARE DAMIANO

martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

DAMIANO, GNECCHI, LENZI, RUBINATO, MURER, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

il susseguirsi di continue segnalazioni e denunce evidenzia i tanti limiti e problemi che si sono aperti a seguito del varo della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

già durante l'esame del predetto provvedimento in sede parlamentare si è provveduto a limitarne gli aspetti più critici e contraddittori, obiettivo portato avanti, con qualche risultato, anche in occasione dell'esame del decreto-legge «mille proroghe», in particolare tentando di offrire risposte concrete e risolutive ai tanti lavoratori che rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere al regime previdenziale nei termini e nei tempi previsti dalla disciplina previgente;

la soluzione, seppure ancora parziale, a tali problematiche dovrebbe essere rappresentata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, le prime anticipazioni di stampa sui contenuti di detto provvedimento e le prime valutazioni di fonte sindacale delineano uno scenario non rassicurante che rischia di escludere ancora un'ampia platea di lavoratori dall'accesso al trattamento pensionistico e di mantenere una più generale incertezza sulle prospettive previdenziali di decine di migliaia di lavoratori;

in particolare, sulla base di notizie di stampa relative alle disposizioni dell'emanando decreto, suscita maggiore preoccupazione e allarme l'ipotesi dell'introduzione di ulteriori e restrittivi requisiti - non previsti dalla disposizione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 - per il riconoscimento della contribuzione volontaria, prevedendo l'obbligo di aver versato almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. Tale vincolo esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione entro la data del 4 dicembre 2011, si trovano nell'impossibilità di effettuare il versamento, in quanto percettori dell'indennità di mobilità o di disoccupazione. Per di più, si prevede l'obbligo di non aver svolto alcuna attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

della contribuzione;

l'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale norma risulta ancora vigente e le circolari Inps nn. 149 del 2004 (paragrafo 4) e 60 del 2008 (quarta parte), che disciplinano gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, non sono disapplicate, poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate; il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 (relativa alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011) prevede che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; di norma, chi era stato autorizzato entro il 20 luglio 2007 si riteneva rientrasse nella fattispecie derogatoria e, quindi, che potesse andare in pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la finestra, visto che le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate;

infine, molti temono che anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 siano conteggiati nella platea delle 10.250 persone salvate dalle nuove regole della «riforma Fornero», visto che il decreto messo a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede la deroga solo per coloro che matureranno i requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

analogamente, anche per coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, hanno risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, si introduce il vincolo di non aver svolto successiva occupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Tale condizione, prevista anche per la prosecuzione della contribuzione volontaria, finisce per escludere anche chi ha prestato un solo giorno di attività lavorativa regolarmente registrata, colpendo chi ha rispettato le leggi e, di fatto, favorendo chi è ricorso al «nero»;

anche per quanto concerne i lavoratori titolari della prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, risulta che il decreto in via di emanazione introduce un'ulteriore e penalizzante requisito, alzando a 62 anni di età il limite anagrafico entro cui i lavoratori interessati debbono restare a carico dei fondi medesimi. Tale innalzamento rischia di determinare un vuoto di copertura che può arrivare anche a due anni, laddove si consideri che il tetto massimo di prestazione dei fondi è comunque fissato in 60 mesi complessivi;

il decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione alle disposizioni di legge, non individuare limiti aggiuntivi non previsti dalla fonte sovraordinata, come la richiesta di un versamento effettuato, quando la legge parla solo di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, o l'esclusione di chi abbia avuto un lavoro di qualunque tipo dopo l'autorizzazione. È un principio consolidato che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia valida per tutto l'arco della vita lavorativa e, pertanto, appare del tutto legittimo che gli interessati abbiano successivamente cercato una nuova occupazione o forma di lavoro, così come è altrettanto legittimo che ogni singola persona attenda il periodo più prossimo alla pensione per versare gli eventuali contributi mancanti; le ulteriori limitazioni introdotte dall'annunciato decreto interministeriale non tengono conto della normativa generale sulla prosecuzione volontaria;

da prime stime e dalla nutrita casistica che si sta delineando, anche a seguito di numerosissime segnalazioni dei diretti interessati e delle organizzazioni sindacali, il combinato disposto delle citate

norme del decreto-legge n. 201 del 2011, del decreto-legge n. 216 del 2011, così come tradotte nell'emanando decreto interministeriale - almeno nelle versioni sin qui circolate - finisce per escludere dall'applicazione della deroga al nuovo regime pensionistico ancora molte migliaia di lavoratori, che risulterebbero così privi di qualsiasi forma di reddito, così determinando un'inaccettabile ingiustizia e un motivo di grave allarme sociale;

giòva ricordare che, per ovviare alle più evidenti incongruenze della nuova disciplina, il gruppo del Partito democratico ha presentato appositi ordini del giorno, condivisi da tutte le forze politiche e approvati dalla Camera dei deputati, che ora trovano riscontro nella proposta di legge atto Camera n. 5103, attualmente all'esame della competente commissione parlamentare -:
qualora dovessero trovare riscontro le anticipazioni di stampa sommariamente evidenziate in premessa, anche al fine di scongiurare l'inevitabile insorgere di un vasto contenzioso giudiziario, quali iniziative urgenti intenda assumere allo scopo di evitare un'ingiustificata sperequazione a danno dei lavoratori che avrebbero diritto ad accedere al trattamento previdenziale previgente, ma se ne troverebbero esclusi in base agli ulteriori criteri individuati dall'emanando decreto interministeriale, tenendo in ogni caso in considerazione la circostanza che le stesse disposizioni di cui ai citati articoli 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 determinano comunque l'ingiusta esclusione di una vastissima platea di lavoratori, nell'ordine di diverse decine di migliaia, dalle deroghe previste. (3-02319)